

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI APPROVATE CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 467/2019

1. *Il paragrafo 14.1 "Modifiche minori e varianti" viene sostituito dal presente paragrafo:*

14.1 "VARIANTI E MODIFICHE MINORI"

È prevista la possibilità di presentare domanda di variante al progetto iniziale nel caso in cui il beneficiario riscontri la necessità di operare variazioni delle opere da eseguire, o anche di variare il cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Non sono ammesse varianti o modifiche minori che implicino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa, sono a totale carico del beneficiario.

Per **Variante** si intende:

- la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine;
- una variazione tecnica, tra le attività previste dalla Misura:
 - ✓ riconversione varietale;
 - ✓ ristrutturazione;
 - ✓ miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti;
 - ✓ reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari.

La variante proposta per essere accolta non può in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto, ovvero compromettere gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme, fermo restando che deve rispettare le condizioni di ammissibilità della domanda iniziale, nonché rispettare le indicazioni tecniche riportate al punto 9.

La domanda di variante deve essere presentata, debitamente motivata, prima della realizzazione dell'intervento e, comunque, almeno 60 giorni prima dalla data di termine dei lavori al Servizio territoriale competente.

Domande di variante presentate oltre il suddetto termine sono inammissibili e pertanto saranno rigettate. Ciascun

beneficiario può presentare al massimo due varianti; l'eventuale domanda di variante presentata e successivamente oggetto di rinuncia è conteggiata tra le due varianti che ogni beneficiario può presentare.

Il Servizio territoriale competente valuta l'ammissibilità della richiesta e comunica al beneficiario richiedente l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il 45° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di variante. In caso di rigetto della domanda di variante, il Servizio territoriale entro il medesimo termine adotta apposito atto formale dopo aver esperito gli adempimenti previsti dalla Legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Per **Modifica Minore** si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità. Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- 1) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 2) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, ivi comprese le indicazioni tecniche previste al punto 9.

Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento;

Le Modifiche Minori non sono soggette a preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate al Servizio territoriale nella domanda di pagamento a saldo (o a saldo e svincolo per coloro che hanno ottenuto l'erogazione anticipata del contributo). Potranno essere comunicate anche contestualmente alla comunicazione di fine lavori reimpianto, quando ne ricorrano le condizioni in relazione alla tipologia dell'intervento.

Il Servizio territoriale competente provvede a verificare le modifiche minori nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale di saldo.

2. Al punto 14 dell'allegato 1 della delibera 467/2019 è aggiunto il sotto punto:

14.5 "PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEJUSSIONE"

E' consentito ai beneficiari che presentano domanda di variante finalizzata a modificare il cronoprogramma, entro lunedì 6 aprile 2020, di terminare i lavori entro il 31 maggio 2021.

Entro il 10 giugno 2020 i beneficiari che hanno inviato la suddetta domanda di variante devono presentare domanda di pagamento anticipato, tramite il sistema operativo SIAG, secondo le modalità previste da AGREA. L'importo del pagamento anticipato è pari all'80% del contributo concesso. Il restante 20% sarà erogato dopo l'effettuazione del collaudo, a condizione che nell'esercizio finanziario di competenza (2021) vengano assegnate alla Regione Emilia-Romagna le risorse necessarie per finanziare tutte le richieste. Qualora gli importi necessari per il pagamento dei saldi superino la dotazione disponibile, gli aiuti spettanti verranno proporzionalmente ridotti.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

Le opere ammesse a contributo devono essere completate non oltre il termine di validità dell'autorizzazione al reimpianto e, comunque, entro il 31 maggio 2021.

Terminati i lavori il beneficiario presenta la domanda di pagamento saldo e svincolo della fidejussione. La domanda di pagamento saldo e svincolo fidejussione può essere presentata a partire dal 16 ottobre 2020 fino al 10 giugno 2021, secondo le modalità previste da AGREA.

Se la domanda di saldo e svincolo non è presentata entro il termine soprariportato, la concessione del contributo decade e si applicano le penalità riportate al paragrafo 17, fatto salvo i casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria vigente.

Come previsto all'articolo 26 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, l'aiuto può essere versato in anticipo a condizione che ogni azione precedente realizzata sulla stessa superficie (poligono) per le quali il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo siano state portate a termine.

La variante al cronoprogramma, se attivata, deve prevedere tutte le azioni/attività e gli interventi richiesti a contributo. La data di fine lavori indicata nel cronoprogramma è pertanto unica per tutti gli interventi previsti.

3. Disposizioni generali

Ogni qualvolta nel testo delle disposizioni approvate con deliberazione n. 467/2019 è riportata la data del 3 giugno 2020 quale termine per completare i lavori deve intendersi che tale termine è riferito solo ai beneficiari che presentano domanda di pagamento a saldo, mentre per i beneficiari che presentano domanda di pagamento anticipato deve intendersi la data del 31 maggio 2021.